

STATUTO

Art. 1 – Costituzione e sede

È costituita un'associazione Culturale denominata "Allievi della Fondazione Collegio Carlo Alberto" (di seguito "Associazione").

L'Associazione ha sede in Torino, Piazza Vincenzo Arbarello N.8.

La sede può essere modificata con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 2 - Principi fondamentali e fonti delle norme sociali

L'Associazione ha struttura democratica, ha durata illimitata, salva ogni diversa deliberazione dell'assemblea dei soci, e può essere sciolta secondo il disposto dell'articolo 22 del presente statuto.

L'Associazione è libera, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro ed è regolata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti nonché dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 3 – Scopi e oggetto

Le attività dell'Associazione si svolgono nella Regione Piemonte, ferma restando la possibilità di attuare iniziative a più ampio respiro, nazionale ed europeo.

L'Associazione contribuisce a coltivare le relazioni interpersonali tra gli studenti del Programma Allievi del Collegio Carlo Alberto (di seguito "Allievi") e cura i rapporti con gli ex studenti del Programma Allievi (di seguito "Alumni") e intensifica i rapporti tra gli Allievi e il corpo accademico del Collegio Carlo Alberto.

In particolare, l'Associazione ha come finalità:

- a) promuovere le relazioni interpersonali tra gli Allievi del Collegio, contribuendo a mantenere i contatti tra gli stessi;
- b) sviluppare la formazione culturale e personale degli Allievi stessi, coltivando l'idea di un Collegio come comunità di studenti e ricercatori;
- c) costruire momenti di confronto dedicati esclusivamente agli Allievi o aperti al pubblico o destinati alla platea considerata ottimale;
- d) porsi come riferimento nel coordinare le attività degli Allievi e i momenti comuni;
- e) intensificare i momenti di dialogo tra gli Allievi e il corpo accademico del Collegio;
- f) curare i rapporti con gli Alumni.

Per i suddetti scopi l'Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli obiettivi sociali realizzando eventi culturali, artistici, teatrali, musicali e momenti di dibattito pubblico nonché iniziative riservate agli associati o agli Allievi del Collegio Carlo Alberto o ad altre persone fisiche secondo discrezione.

Art. 4 – Soci

L'accesso all'Associazione è su base volontaria. I soci sono persone fisiche che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo sociale, la quota e gli eventuali contributi associativi annuali stabiliti dal Consiglio direttivo (di seguito "Consiglio") e approvati dall'assemblea dei soci (di seguito "Assemblea"), a rispettare lo statuto dell'Associazione e gli eventuali regolamenti e le decisioni degli organi direttivi.

La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

I soci si distinguono in soci ordinari e soci onorari.

Possono diventare soci ordinari solo coloro che sono Allievi al momento della presentazione della domanda.

La perdita dello status di Allievo comporta la perdita della qualifica di socio ordinario con acquisizione di quella di socio onorario.

Fermo restando quanto di seguito precisato, la partecipazione alla vita associativa non è temporanea.

Il socio può recedere inviando comunicazione scritta all'Associazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo a quello in corso al momento della ricezione della raccomandata di cui sopra, fermo restando l'obbligo di pagamento della quota e degli eventuali contributi associativi ancora dovuti.

La qualifica di socio viene inoltre meno, con delibera del Consiglio, per:

- a) decesso;
- b) dimissioni da presentarsi al Consiglio;
- c) mancato pagamento della quota e degli eventuali contributi associativi annuali, con tre mesi di tolleranza dal termine dell'esercizio finanziario;
- d) espulsione, secondo il disposto dell'articolo 6 del presente statuto.

Tutti i soci concorrono nel determinare l'attività dell'Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi sociali le notizie e le informazioni disponibili. Hanno diritto, su richiesta al Presidente, di inserire le proprie proposte nell'ordine del giorno dell'Assemblea o del Consiglio.

Art. 5 – Ammissione di nuovi soci

L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio.

Contro il rifiuto di ammissione allo status di socio è ammesso appello entro 30 giorni all'Assemblea.

Art. 6 – Sanzioni

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Il comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione è sanzionato dal Consiglio tramite richiamo, diffida ed infine espulsione.

I soci espulsi possono ricorrere entro 30 giorni all'Assemblea.

Art. 7 – Diritto di voto

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi direttivi. Tale diritto non può essere escluso.

Art. 8 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quota ed eventuali contributi associativi annuali;
- b) donazioni e lasciti;
- c) beni mobili ed immobili;
- d) rimborsi;
- e) avanzi di gestione dell'esercizio precedente;
- f) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, a norma della legislazione vigente e solo a scopo di autofinanziamento;
- g) ogni altro tipo di entrata.

La quota e gli eventuali contributi associativi annuali di cui al punto a) sono stabiliti dal Consiglio e approvati dall'Assemblea e devono essere versati annualmente dai soci. La quota e gli eventuali contributi associativi annuali possono essere diversificati in base alla qualifica di socio ordinario e socio onorario di cui all'articolo 3.

La distribuzione degli utili o degli avanzi di gestione dell'Associazione è vietata.

Art. 9 – Disposizioni generali sugli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;

- c) Il Presidente;
- d) Il Vicepresidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere.

Tutte le cariche associative non sono retribuite ed è vietata la distribuzione degli utili dell'Associazione ai soci, anche in forma indiretta. A coloro cui sono state attribuite dal Consiglio direttivo specifiche mansioni può competere, su decisione del Tesoriere sentito il Presidente, il rimborso delle spese regolarmente documentate. Le cariche di Presidente e Vicepresidente sono tra loro incompatibili.

Art. 10 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci (ordinari e onorari).

L'Assemblea dei soci si riunisce presso la sede associativa od altrove, purché in Torino, entro il 30 novembre per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo annuale ed entro il 30 aprile per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

Possono partecipare all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota e degli eventuali contributi associativi annuali determinati dall'Assemblea stessa.

Ad ogni socio spetta un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Sono ammesse le deleghe ad altro socio, ma ogni socio può essere portatore di un massimo di cinque deleghe.

L'Assemblea viene convocata a cura del Consiglio, anche a seguito di richiesta di un socio, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno affisso nella sede o inviato per posta ordinaria o elettronica a ciascun socio o pubblicato sul sito web del Collegio almeno quindici giorni prima della riunione.

Eccezionali casi di urgenza, come la decadenza dell'intero Consiglio, possono determinare un preavviso di un solo giorno.

E' consentita la partecipazione alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione.

La deliberazione dell'Assemblea ed i bilanci preventivo e consuntivo annuali sono depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci.

Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, a cura del Segretario o di un suo delegato.

Art. 11 – Composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra i soci in regola con il versamento della quota e degli eventuali contributi associativi annuali.

Il numero dei membri è deliberato dall'Assemblea contestualmente all'elezione. La maggioranza assoluta dei membri del Consiglio deve essere composta da soci ordinari effettivi. Lo scrutinio è segreto. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. I membri rimanenti assumono la qualifica di Consiglieri.

Art. 12 – Funzionamento del Consiglio direttivo

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera in ogni caso a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

L'incarico dura un anno ed è rinnovabile senza limiti.

È consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione. In caso di collegamento del Segretario, la stesura del verbale spetterà ad un altro membro del Consiglio designato esclusivamente per tale seduta. In caso di collegamento del Presidente, la presidenza della seduta spetta al Vicepresidente o ad altro membro designato dai partecipanti presente nel luogo di convocazione.

Art. 13 – Incarichi del Consiglio direttivo Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente o di almeno tre membri del Consiglio stesso mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno inviato a ciascun membro almeno tre giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – eccezion fatta per quelli che, a norma di legge e di statuto, spettano all'Assemblea dei soci – ed il compito di:

- definire i programmi di attività dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- accogliere le dimissioni dei soci;
- proporre all'Assemblea l'ammontare della quota e degli eventuali contributi associativi annuali e stabilire i relativi termini di versamento;
- predisporre il bilancio preventivo che deve contenere le singole voci con le previsioni di spese ed entrate relative all'esercizio successivo;
- predisporre il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno e la relazione illustrativa dell'attività associativa;
- promuovere la raccolta dei fondi necessari allo svolgimento dell'attività associativa;
- attribuire specifiche mansioni a suoi componenti o a singoli soci o gruppi di soci estranei al Consiglio direttivo;
- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti dai suoi membri, in conformità al presente statuto.

Art. 14 – Decadenza del Consiglio direttivo

Il Consiglio decade per:

- a) mozione di sfiducia, presentata in forma adeguatamente motivata al Presidente da almeno un quinto dei soci, per notevole inadempimento dei membri del Consiglio, approvata dall'Assemblea che elegge contestualmente il nuovo Consiglio;
- b) dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei membri. In tal caso, l'Assemblea è appositamente convocata per procedere all'elezione del Consiglio per intero. Nel periodo che intercorre tra la decadenza e la nuova elezione, i membri residui del Consiglio assicurano la continuità della gestione e della rappresentanza dell'Associazione assumendosi le cariche vacanti e occupandosi solo dell'ordinaria amministrazione. Le dimissioni di tutti i membri del Consiglio implicano la convocazione urgente dell'Assemblea;
- c) scadenza del mandato annuale.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualunque causa un membro del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal Consiglio stesso, purché siano rispettate le proporzioni di cui all'articolo 11. Il Consiglio continua a funzionare in sua assenza fino alla sostituzione.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi membri, dura in carica un anno ed ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione e può aprire e chiudere conti correnti. Fornisce l'interpretazione dello statuto e delle altre norme sociali.

Art. 16 – Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio tra i suoi membri, dura in carica un anno ed adempie al ruolo del Presidente in sua assenza o impedimento.

Art. 17 – Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio tra i suoi membri, dura in carica un anno e si occupa della stesura dei verbali del Consiglio, della loro conoscibilità ai soci, degli adempimenti di cui all'articolo 11, della conservazione degli atti amministrativi e della cura dell'elenco dei soci. Prende atto delle cessazioni dello status di socio di cui all'articolo 5 e si occupa di integrare l'elenco dei soci con i nuovi ammessi. L'assenza del Segretario ad una riunione del Consiglio non pregiudica la validità della seduta; in tal caso la redazione del verbale è affidata ad un altro membro del Consiglio stesso.

Art. 18 – Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio tra i suoi membri, dura in carica un anno, provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri secondo le indicazioni del Consiglio, effettua le relative verifiche e predispone i bilanci. In contatto con il Segretario, il quale ha affidata la gestione dell'elenco dei soci, si occupa di ricevere le quote annuali. Gestisce le donazioni e i lasciti all'Associazione.

Art. 19 – Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo dell'esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio entro il 31 marzo di ogni anno ed accompagnato, per la successiva presentazione all'Assemblea per l'approvazione, da una relazione illustrativa dell'attività dell'Associazione.

Art. 20 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, che decide anche della destinazione del patrimonio residuo. Nel caso in cui tale Assemblea non raggiunga il quorum costitutivo per più di due volte, tale evenienza costituisce causa di scioglimento automatico dell'Associazione e il Consiglio ne prende atto destinando il patrimonio residuo in vece dell'Assemblea.

La cessazione o la modificazione sostanziale del programma Allievi da parte del Collegio obbliga il Consiglio a convocare d'urgenza l'Assemblea, che può decidere se modificare lo statuto di conseguenza oppure sciogliere l'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle norme di legge di tempo in tempo vigenti.

Art. 22 – Norma transitoria

Per la prima volta il Presidente è nominato in sede di atto costitutivo, unitamente al Consiglio direttivo.